



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24/C.C. Registro delle Deliberazioni del 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 CONFERMA TARIFFE 2019 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19

L'anno duemilaventis addi trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta

Risultano:

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| CONTI GIUSEPPE | P | COLOMBO EMANUELA | P |
| MAGGI PIERANGELA | A | GNECCHI GIUSEPPE | P |
| NAVA DIANA | P | RIVA OMAR | P |
| MANZONI EMANUELE | P | CORTENOVA DANIELE | P |
| RIVA LUCIA | P | COLOMBO DARIO | P |
| MANZOCCHI ROBERTO | P | | |

Presenti...: 10

Assenti...: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MANFREDA MARIA ANTONIETTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CONTI GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 CONFERMA TARIFFE 2019 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19

Il Sindaco illustra i contenuti della delibera iscritta all'ordine del giorno.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Richiamata la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;

b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:

◦ c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”

◦ c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”

◦ c. 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

f) Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”), convertito con L.17.07.2020 n.77 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario avvalersi della possibilità di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13.03.2019, così come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

Dato atto che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Preso atto dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, il quale, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e del principio "*chi inquina paga*", prevede l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche enucleate dal d.P.R. 158/99 sospese a causa delle predette misure emergenziali;

Verificato che dette riduzioni consistono nell'applicazione di correttivi in diminuzione dei coefficienti di produttività dei rifiuti KD dell'allegato 1, D.P.R. n. 158/99, tali da determinare una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura minima di circa l'8% e massima del 25%, per tutte le attività interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020;

Ritenuto, inoltre, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo, con il fine di rilanciare le attività commerciali colpite dall'emergenza sanitaria e sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione e della documentazione prodotta e conservata agli atti degli uffici competenti, le seguenti agevolazioni:

- alle medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 70% (settantapercento) così come dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione;

- alle utenze non domestiche soggette a "Tari Giornaliera", ad esclusione dei cosiddetti "spuntisti", una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 70% (settantapercento);

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2020, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dalla presente deliberazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, alla codifica 1.09.99.05.001, a seguito dell'assestamento deliberato in data odierna per un importo complessivo pari Euro 40.213,00;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 settembre 2020
- seconda rata: 30 novembre 2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisiti:

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.16 in data 30.07.2020, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnico – contabile del Responsabile dei Servizi finanziari e regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e in forma di legge.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare per le medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 70% (settantapercento) così come dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare per le utenze non domestiche soggette a "Tari Giornaliera", ad esclusione dei cosiddetti "spuntisti", una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 70% (settantapercento);
- 5) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 6) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle

variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia nella misura del 5;
- 8) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti agevolazioni previste con la presente deliberazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, alla codifica 1.09.99.05.001, a seguito dell'assestamento deliberato in data odierna per un importo complessivo pari Euro 40.213,00;
- 9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020;
prima rata: 30 settembre 2020
seconda rata: 30 novembre 2020
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi e in forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222
Provincia di Lecco
Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.24 del 30-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 CONFERMA TARIFFE 2019 E
APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì,

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Tecnica Manutentiva
F.to CONTI GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Artusi Maria Rosa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO A

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|--|----------------------|--------------------------|
| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per distribuzione parte fissa) | Num uten Esclusi Immobili accessori | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per distribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 34.961,36 | 0,84 | 374,98 | 0,92 | 0,416460 | 43,291684 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 42.412,76 | 0,96 | 388,90 | 1,72 | 0,465858 | 88,861045 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 24.472,81 | 1,08 | 218,14 | 2,05 | 0,595498 | 96,376638 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 18.183,37 | 1,18 | 165,98 | 2,80 | 0,575098 | 122,233022 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 5.817,00 | 1,24 | 48,00 | 3,25 | 0,814760 | 182,791278 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU COMPONENTI | 2.728,00 | 1,30 | 23,00 | 3,75 | 0,844506 | 175,297628 |
| 2 .1 | USO DOMESTICO ACCESSORI- UN COMPONENTE | 5.804,35 | 0,84 | 87,00 | 0,80 | 0,416460 | 0,000000 |
| 2 .2 | USO DOMESTICO ACCESSORI- DUE COMPONENTI | 7.785,51 | 0,96 | 99,00 | 0,80 | 0,465858 | 0,000000 |
| 2 .3 | USO DOMESTICO ACCESSORI- TRE COMPONENTI | 4.375,82 | 1,08 | 48,00 | 0,80 | 0,595498 | 0,000000 |
| 2 .4 | USO DOMESTICO ACCESSORI- QUATTRO COMPONENTI | 3.341,83 | 1,16 | 53,00 | 0,80 | 0,575098 | 0,000000 |
| 2 .5 | USO DOMESTICO ACCESSORI- CINQUE COMPONENTI | 971,00 | 1,24 | 7,00 | 0,80 | 0,814760 | 0,000000 |
| 2 .6 | USO DOMESTICO ACCESSORI- SEI O PIU COMPONENTI | 370,00 | 1,30 | 2,00 | 0,80 | 0,844506 | 0,000000 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI AD USO STAGIONALE | 768,00 | 0,58 | 9,00 | 0,84 | 0,291515 | 30,276179 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 53,00 | 0,88 | 1,00 | 1,20 | 0,346161 | 56,863291 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 148,00 | 0,75 | 1,00 | 1,43 | 0,374805 | 67,463225 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 370,00 | 0,81 | 2,00 | 1,82 | 0,402568 | 85,589115 |

| | | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|------|----------|------------|
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 87,00 | 0,86 | 1,00 | 2,27 | 0,430332 | 108,903894 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 802,00 | 0,91 | 2,00 | 2,82 | 0,491164 | 123,408338 |
| 2 .2 | USO DOMESTICO ACCESSORI-DUE COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 18,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,348181 | 0,000000 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 169,00 | 0,84 | 1,00 | 0,82 | 0,416450 | 38,926518 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 267,00 | 0,98 | 3,00 | 1,54 | 0,485858 | 72,775861 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 184,00 | 1,08 | 1,00 | 1,84 | 0,535438 | 88,738483 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 105,00 | 1,16 | 1,00 | 2,34 | 0,575088 | 110,906728 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 272,00 | 1,24 | 2,00 | 2,82 | 0,614760 | 137,512160 |
| 2 .1 | USO DOMESTICO ACCESSORI-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 35,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,416450 | 0,000000 |
| 2 .5 | USO DOMESTICO ACCESSORI-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 54,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,614760 | 0,000000 |

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|------------------|----------------------|
| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 3 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,EC | 4.320,00 | 0,42 | 3,40 | 0,322084 | 0,445574 |
| 3 .2 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIAN | 4.082,00 | 0,74 | 0,83 | 0,568082 | 0,790418 |
| 3 .4 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 10.630,00 | 0,37 | 3,03 | 0,284448 | 0,397174 |
| 3 .5 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 3.391,00 | 1,29 | 9,88 | 0,922328 | 1,292455 |
| 3 .6 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 184,00 | 0,86 | 7,82 | 0,861145 | 0,920188 |
| 3 .7 | CASE DI CURA E RIPOSO | 347,00 | 0,89 | 8,09 | 0,753397 | 1,048645 |
| 3 .8 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 1.785,00 | 1,13 | 9,30 | 0,868713 | 1,219950 |
| 3 .10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, | 1.417,00 | 0,89 | 8,12 | 0,781085 | 1,064375 |
| 3 .11 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 309,00 | 1,39 | 10,63 | 0,998485 | 1,393367 |
| 3 .12 | ATTIVIT_ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEG | 5.020,00 | 0,88 | 7,20 | 0,878920 | 0,943761 |
| 3 .13 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 2.014,00 | 1,04 | 8,52 | 0,799524 | 1,118807 |
| 3 .14 | ATTIVIT_ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR | 13.443,00 | 0,97 | 5,50 | 0,519078 | 0,720843 |
| 3 .15 | ATTIVIT_ ARTIGIANALI DI PRODUZ BENI SPEC | 447,00 | 0,82 | 6,71 | 0,836384 | 0,879551 |
| 3 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,EC | 2.741,00 | 6,13 | 59,29 | 4,712581 | 6,590737 |
| 3 .17 | BAR,CAFF_,PASTICCERIA | 1.221,00 | 4,98 | 40,65 | 3,813116 | 5,328439 |
| 3 .18 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,ECC | 452,00 | 2,07 | 18,99 | 1,591381 | 2,227061 |
| 3 .20 | ORTOFRUTTA,PESCHIERE,FIORI E PIANTE | 396,00 | 0,25 | 67,86 | 0,342380 | 0,868920 |

Allegato B

TARIPPE UTENZE NON DOMESTICHE

| 3 | Categoria | sollecitazione | tipo utenza | t. Fisso | t. Variabile |
|---|-----------------------------------|--|---------------|----------|--------------|
| 3 | Usa non domestica Riduzione Covid | 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, ec. | Non domestico | 0,22884 | 0,1337022 |
| 3 | | 2 Campaggi, distributori carburanti, impianti | Non domestico | 0,968892 | 0,790416 |
| 3 | Riduzione Covid | 4 Esposizioni, autosaloni | Non domestico | 0,284446 | 0,1191522 |
| 3 | Riduzione Covid | 5 Alberghi con ristorante | Non domestico | 0,922528 | 0,3877365 |
| 3 | Riduzione Covid | 6 Alberghi senza ristorante | Non domestico | 0,661145 | 0,2760558 |
| 3 | | 7 Case di cura e riposo | Non domestico | 0,758397 | 1,048645 |
| 3 | Riduzione Covid | 8 Uffici, agenzie, studi professionali | Non domestico | 0,868713 | 0,365715 |
| 3 | Riduzione Covid | 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria | Non domestico | 0,761085 | 0,3193125 |
| 3 | | 11 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze | Non domestico | 0,999405 | 1,393887 |
| 3 | Riduzione Covid | 12 Attivit. artigianali tipo botteghe: faleg. | Non domestico | 0,67652 | 0,2831343 |
| 3 | | 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | Non domestico | 0,799524 | 1,118807 |
| 3 | Riduzione Covid | 14 Attivit. industriali con capannoni di pr. | Non domestico | 0,515078 | 0,2162829 |
| 3 | Riduzione Covid | 15 Attivit. artigianali di produz beni spec. | Non domestico | 0,630394 | 0,2638653 |
| 3 | Riduzione Covid | 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, ec. | Non domestico | 4,712581 | 1,9772211 |
| 3 | Riduzione Covid | 17 Bar, caff., pasticceria | Non domestico | 3,813116 | 1,598529 |
| 3 | | 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria | Non domestico | 1,591361 | 2,227061 |
| 3 | | 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | Non domestico | 6,34238 | 8,86892 |



LS LEXJUS SINACTA
MILANO
Via Lario 19
20122 Milano
Tel. +39 02583401
Fax. +39 0258340501-02
P.I./C.F. 08919070964

DOTT. TERESA DEL CAMPO
teresa.delcampo@lslex.com.it
teresa.delcampo@bfecmilano.it

Spett.le
COMUNE DI GARLATE

Alla c.a. del SINDACO

VERBALE N. 16.2020

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – conferma tariffe 2019 e approvazione agevolazioni Covid19"

IL REVISORE UNICO

Premesso che;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito a far data 01.02.2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 conferma la potestà regolamentare agli Enti Locali in materia di entrate stabilite dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in rapporto ai costi di gestione e di investimento;
- con deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 sono stati definiti per il periodo 2018 – 2021 i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682, L. 147/2013, nella parte relativa alla TARI dispone che ogni Ente con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione definendo:
 - i criteri di determinazione delle tariffe

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

bari bologna brescia firenze lecco milano padova roma torino

www.lslex.com

- la classificazione delle attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti
- la disciplina delle riduzioni tariffarie
- la disciplina delle riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, modificato dall'art. 27, comma 8, L. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali e per approvare i relativi regolamenti, per poter avere effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
- ai sensi dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/220, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;
- l'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 permette agli Enti Locali di confermare per il 2020 le tariffe in vigore nel 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. n. 147/2013;
- le tariffe TARI in vigore per l'anno 2019 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13.03.2019;
- il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020 provvedendo all'eventuale conguaglio fra i costi previsti dal piano finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 con ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- l'art. 1, comma 660, L. 147/2013 consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo finanziate con il ricorso di risorse derivanti dalla fiscalità comunale;
- l'Ente, con l'obiettivo di rilanciare le attività commerciali gravemente colpite dall'emergenza sanitaria da Covi-19, ha previsto per l'anno 2020, come indicato nell'Allegato "B" alla delibera in oggetto, le seguenti agevolazioni della tariffa TARI:
 - riduzione del 70% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche interessate dalle misure governative di sospensione dell'attività causa emergenza sanitaria Covid-19 come dettagliato nell'Allegato "B" della delibera in oggetto
 - riduzione del 70% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette a "TARI giornaliera" ad esclusione dei c.d. "spuntisti"

- le agevolazioni tariffarie TARI per l'anno 2020 hanno natura occasionale e non richiedono pertanto una modifica regolamentare;
- l'Ente, sempre in rapporto alla situazione di emergenza sanitaria in corso, ha stabilito il differimento per l'anno 2020 dei pagamenti del tributo TARI alle seguenti date:
 - prima rata: 30 settembre 2020
 - seconda rata: 30 novembre 2020
 - possibilità di pagamento in soluzione unica al 30 settembre 2020
- alle tariffe TARI, agevolate e non agevolate, dovrà sempre essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Provincia al 5% per l'anno 2020;
- le minori entrate conseguenti alle agevolazioni TARI per l'anno 2020 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L.201/2011 convertito in L. n. 214/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, addizionale comunale IRPEF, l'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite invio telematico da parte dell'Ente da effettuarsi perentoriamente entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che l'organo di revisione esprima proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali.

A seguito di quanto tutto sopra indicato e *vista*:

- la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto *"Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – conferma tariffe 2019 e approvazione agevolazioni Covid19"* unitamente agli allegati "A" contenente il dettaglio delle tariffe e "B" contenente le agevolazioni tariffarie che costituiscono parte integrale e sostanziale della delibera;
- il parere di regolarità tecnica e contabile emesso dal responsabile dell'area economico – finanziaria

In ottemperanza al disposto normativo dettato dall'art. 239 comma 1 lettera B) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 il Revisore Unico

esprime parere favorevole

- alla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto " *Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – conferma tariffe 2019 e approvazione agevolazioni Covid19*" unitamente all'allegato "A" contenente il dettaglio delle tariffe che costituisce parte integrale e sostanziale della delibera,
- alle agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche stabilite per l'anno 2020 come dettagliate nell'allegato "B" della delibera,
- al differimento per l'anno 2020 delle scadenze di pagamento TARI con scadenza al 30.09.2020 per il pagamento della prima rata e al 30.11.2020 per il pagamento della seconda rata, fatta salva la possibilità di pagare in unica soluzione al 30.09.2020.

Si invita l'Ente ad inserire per via telematica la deliberazione in oggetto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economica e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

Milano 29 luglio 2020

Il Revisore dei Conti

Teresa Del Campo



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CONTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANFREDA MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno 07-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 07-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANFREDA MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 07-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANFREDA MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il 30-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANFREDA MARIA ANTONIETTA